

CATEGORIE DI LAVORATORI CHE POSSONO ACCEDERE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI V.3 ==1.7.20==

Ammortizzatore Covid 19	TIPOLOGIE LAVORATORI DA SOSPENDERE PER CAUSALE COVID IN FORZA AL 25 MARZO 2020												
	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Apprendista profess, Art.44 81/15	Apprendista duale Artt.43/45 81/15	Contratto a termine	Intermittenti (1)	Somministrati (2)	Domicilio	PENSIONATI che possono cumulare importo ammortizzatore con quello pensionistico		
											anticipata (ex anzianità) e vecchiaia	invalidità Inps da lavoro	invalidità civile ULSS <i>invciv</i>
FSBA	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO (3)	SI	n.b.(4)	SI
CIGO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	n.b.(4)	SI
FIS	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	n.b.(4)	SI
CIGD	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (*)	SI	SI	n.b.(4)	SI

(1) Per gli intermittenti l'azienda destinataria di ammortizzatori sociali ordinari ne versa in chiamata attiva la relativa contribuzione conseguentemente anche l'intermittente segue l'ammortizzatore ordinario di riferimento. Operativamente però ove non fosse in chiamata formalizzata nelle forme di legge nel dal ___ al ___ di ammortizzatore covid richiesto, non potrà essere collocato in FSBA covid o CIGO covid o in FIS covid o CIGD covid perchè l'Inps con circolare n.47/20 rinvia anche per la mancanza lavoro da covid al più restrittivo criterio di cui alla circolare nr.41/06. Intermittenti devono (novità DL 34/2020 e circ.Inps 67 del 29.5.2020) presentare la domanda d'indennità covid tramite patronato o pin inps per i mesi di marzo/aprile/maggio pari 600€ ciascuno di tali mesi se hanno svolto almeno **30 giornate** nel periodo **dal 1.1.2019→31.1.2020** e al momento della domanda dell'indennità INPS (a) non sono titolari di altro rapporto a subordinato a tempo indeterminato diverso dall'intermittente (b) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e rispettino le altre incompatibilità di cui alla circolare inps n.67 29.5.2020 punto 5.

(2) i somministrati possono accedere al TIS / FORMATEMP attraverso l'agenzia di somministrazione.

Qualora non vi siano le condizioni per l'intervento del TIS/FORMATEMP potranno essere collocati in CIGD;

(3) EBAV, nel rispetto di procedure sindacali similari a quelle in uso per FSBA eroga da tempo uno specifico sussidio il D06D con 9,50 a giornata (che non vale però non essendo ammortizzatore ordinario ai fini previdenziali); l'accordo sulle procedure sindacali per usare la CIG in deroga nell' artigianato del 26.3.2020 al punto 5 stabilisce che ricorrendo in capo a datore e lavoratore a domicilio i requisiti per la cigd covid va usato questo ammortizzatore al lavoratore a domicilio (cigd vale ai fini previdenziali) ; per lavoratori a domicilio e diritto alla Cigd vedere fonti Inps, tra le varie si veda il messaggio n.001908 del 20.1.2010.

(4) cumulabilità da gestire/modulare caso per caso ai sensi L. 222/84 per l'eventuale parte di assegno pensionistico non cumulabile nell'importo giornaliero nell'ammontare come comunicato dall' INPS (OBIS M/ mod TE 10 V/mod TE 08 /ecc.) e annualmente rivalutato da Istat e soggetto a riduzioni per L. 335/9, tramite mod red/Caf, ecc.

CIRCOLARE INPS n.41 del 13 MARZO 2006 (**INTERMITTENTI E UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI FSBA/CIGO/FIS/CIGD**)

4-5 INTEGRAZIONI SALARIALI

Le integrazioni salariali servono ad integrare o sostituire una perdita di retribuzione effettiva, pertanto bisogna distinguere due ipotesi:

- 1) *il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali*: essendo iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato (v. punto 4-2 lett. B), la retribuzione persa in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro può essere integrata.
- 2) *la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si verifica prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata*: non esiste in questo caso una retribuzione persa da integrare.

CIRCOLARE INPS n.67 del 29 Maggio 2020 (**INTERMITTENTI E INDENNITA' COVID** – DOMANDE TRAMITE PATRONATO INAPA O PIN INPS)

1.2 Lavoratori intermittenti

Ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 10 del 2020, sono destinatari della indennità Covid-19 i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto prestazione lavorativa - nell'ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Sono destinatari dell'indennità Covid-19 sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Ai fini dell'accesso all'indennità Covid-19, la citata disposizione normativa prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. paragrafo 5).

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.

Il successivo decreto Rilancio Italia, all'articolo 84, comma 8, lett. b), ha altresì disposto la erogazione dell'indennità Covid-19 dell'importo pari a 600 euro per la sopra richiamata categoria di lavoratori anche per i mesi di aprile e maggio 2020 in presenza dei medesimi requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 10 del 2020, come sopra specificato.

Detta prestazione è erogata dall'INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

5. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità Covid-19 erogate per il mese di marzo 2020 e altre prestazioni previdenziali

Il D.M. n. 10 del 2020, all'articolo 2, comma 4, dispone che le indennità di cui alle lett. a), b), c) e d) del medesimo articolo 2, comma 1, non sono compatibili con i seguenti trattamenti:

- trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;
- indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;

indennità istituita per l'emergenza epidemiologica Covid-19 dal decreto ministeriale del 28 marzo 2020 a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

- reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Le indennità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), non sono, inoltre, tra esse cumulabili.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. b), del D.M. n. 10 del 2020, le indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 34 del 2020, non possono essere erogate in favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984, a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), delle forme previdenziali esclusive, sostitutive, della stessa, della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995; delle forme previdenziali compatibili con l'AGO; delle forme previdenziali esonerative e integrative dell'AGO; degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Le indennità in esame non possono essere erogate in favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono titolari dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. Ape sociale).